



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 64/14/CSP

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

(PROC. N. 12/DDA/AM - danielegottardo.com)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, di seguito Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/22, pervenuta in data 30 aprile 2014 ed acquisita in pari data con prot. n. DDA/0000191, il sig. Daniele Gottardo ha segnalato la presenza di un'opera di carattere sonoro, intitolata *“Marrakech Market”*, sul sito *danielegottardomusic.com*, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato di essere titolare dei diritti d'autore sull'opera suddetta;
2. Dalla visione del sito oggetto di istanza, di cui la società Jellybeard risulta essere verosimilmente il gestore e la società Webstekker B.V. fornitore di servizi di *hosting*, è emerso che è effettivamente presente, sulla *home page* del sito *danielegottardomusic.com*, un estratto di 42” dell'opera sonora denominata *“Marrakech Market”*, diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 19, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Tuttavia, è stato rilevato che sulla *home page* del sito oggetto di istanza è presente un *“Formal statement”*, rivolto ai lettori del sito medesimo, in cui la società Jellybeard - che viene definita come *“Daniele Gottardo's management”* - afferma che quel sito è il sito ufficiale di Daniele Gottardo e che i contenuti in esso presenti sono stati da questi consegnati ed espressamente approvati per la loro pubblicazione in ragione di un *artist management agreement*;
3. Dalle verifiche condotte sul sito *danielegottardomusic.com* risulta altresì che nel medesimo *“Formal statement”* presente sulla *home page* la società Jellybeard dichiara che Daniele Gottardo, contrariamente a quanto previsto da una clausola dell'accordo contrattuale, non ha ad essa restituito le somme sostenute anticipatamente, incluse, tra le altre, quelle per la gestione e l'*hosting* del sito. Jellybeard si dichiara quindi disponibile a rescindere il contratto e a rilasciare il sito, compreso il nome a dominio e i servizi di *hosting*, al sig. Gottardo, non appena questi avrà restituito alla società le somme dovute. Sembra dunque essere in corso, tra l'istante e la società Jellybeard, un contenzioso di natura contrattuale;
4. Con comunicazione del 12 maggio 2014, n. prot. DDA/0000352, la Direzione servizi media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 12/DDA/AM relativo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

all'istanza DDA/22, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 19, 72 e ss. e 80, della legge n. 633/41. La comunicazione di avvio del procedimento è stata notificata, in data 12 maggio 2014, al gestore del sito e, per opportuna conoscenza, alla società che verosimilmente fornisce i servizi di *hosting*, a mezzo di posta elettronica, con ricezione che risulta essere correttamente avvenuta da parte di entrambi i destinatari. Con la medesima comunicazione di avvio è stata rappresentata alle parti la possibilità di collaborare, adeguandosi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

5. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del Regolamento non sono state presentate controdeduzioni in merito al presente procedimento;
6. Dagli atti del procedimento risulta che sul sito *danielegottardomusic.com* è effettivamente messo a disposizione, in una apposita sezione della *home page* denominata "*Sound clip*", un estratto di 42" dell'opera sonora intitolata "*Marrakech Market*", oggetto dell'istanza. Tuttavia, dalla documentazione agli atti e dalle verifiche condotte, non è stato possibile stabilire con certezza che la messa a disposizione, sul sito *danielegottardomusic.com*, dell'opera oggetto di istanza sia avvenuta in violazione dei diritti d'autore del soggetto istante;

RILEVATO che non è stato possibile stabilire con certezza che la messa a disposizione, sul sito oggetto di istanza, di 42" dell'opera sonora intitolata "*Marrakech Market*" sia avvenuta in violazione dei diritti d'autore del soggetto istante;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 14 del Decreto;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani